

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(P r o v i n c i a d i A r e z z o)

D E L I B E R A Z I O N E D I G I U N T A C O M U N A L E

N. 49

DEL 03/03/2009

O G G E T T O:

DISCIPLINA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI
CONSULENZA EX ART. 3 C. 56 L. 244/07

Oggi, 03/03/2009 alle ore 9,00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il sig. FERRI Ferruccio, nella sua qualità di Sindaco.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

FERRI	Ferruccio	P	
GORI	Carlo	P	
POLVERINI	Silvano	P	
LARGHI	Alberto	P	
ACCIAI	Gian Maria		A
GIOVANNINI	Alessandro	P	
CIABATTI	Franco	P	

presenti	assenti
6	1

Assiste il dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI

OGGETTO: *Approvazione nuova Disciplina per l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza ex art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007 n. 244.*

Il Sindaco sig. Ferruccio Ferri;

Premesso che:

- l'art. 3 comma 56 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificato dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008 ha disposto che il Regolamento uffici e servizi preveda limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma;
- l'art. 3 comma 54 della legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) ha previsto, in modifica ed integrazione dell'art. 1 comma 127 della Legge 23.12.1996 n.662 (Finanziaria 1997), l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti che affidano incarichi di consulenza completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, stabilendo che in caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;
- l'art.3 comma 55 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), così come modificato dall'art.46, comma 2, del D. L. 112/2008, stabilisce inoltre che l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett.b del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 15.04.2008 è stata approvata la disciplina per l'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza ex art. 3 comma 56 della l. 244 del 24.12.2007;
- tale regolamento è stato inviato alla Corte dei Conti Delegazione Regionale Toscana che "ha ritenuto il Regolamento sostanzialmente rispettoso della normativa", formulando alcune osservazioni;

Richiamato il comma 1 dell'art. 46 della Legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione del D. Legge 112/2008 che ha sostituito il comma 6 dell'art. 7 del D. Lgs 165/2001 come segue: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni possono conferire incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti

che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 16.07.2007 con la quale sono stati dettati i criteri generali nel rispetto dei quali la Giunta Comunale procede all'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la bozza di regolamento per la disciplina dell'affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza destinata ad integrare l'attuale Regolamento comunale Uffici e servizi così come predisposta a seguito delle nuove disposizioni dettate dal D.L. 112/98 convertito con modificazioni con L. 133/2008 (allegato);

Considerato che tale modifica sarà trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Toscana come disposto dall'art. 3 comma 57 della legge 24.12.2007, n. 244;

Vista:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009, laddove sono state inserite le previsioni di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;
- la deliberazione sempre di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2009 con la quale è stato approvato il programma degli incarichi di collaborazione per l'anno 2009;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali dell'1.04.1999 la presente deliberazione è materia di informazione ai soggetti sindacali e pertanto dovrà essere inviata agli stessi a tal fine;

Considerato che la presente deliberazione riveste carattere di urgenza, stante la necessità, per problemi tecnici ed organizzativi, di approvare quanto prima il Regolamento in questione, in quanto potrebbe essere necessario conferire degli incarichi utilizzando lo stesso e che, pertanto, la deliberazione stessa può essere dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. Del 18/08/2000 n. 267;

Accertato che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi ai sensi ed agli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare quale integrazione e modifica del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi l'allegata disciplina per il conferimento degli incarichi esterni;
2. di dare atto che il testo di Regolamento allegato alla presente deliberazione sostituisce il precedente Regolamento per la disciplina degli incarichi di collaborazione occasionale e coordinata e continuativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 15.04.2008;
3. di inviare copia della presente deliberazione agli organismi sindacali ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali dell'1.04.1999;
4. di inviare copia del presente atto alla Corte dei Conti, ex art. 3, comma 57, legge 244/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

Di approvare la suesesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE di BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)

All. "A"

Unità organizzativa n. 1
"Affari generali, Risorse umane ed informatiche, staff segreteria e direzione"

Abrogazione deliberazione G.C. 90/2008 ed approvazione nuova Disciplina per l'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza ex art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007 n. 244.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 02/03/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Ivana Vignoli)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 2/3/2009


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Marco Bergamaschi)



deputato alla deliberazione n. 49 del 03-03-09

Il segretario Direttore Generale
Dott. LIBERTO GIUSEPPE

COMUNE DI BIBBIENA
(Provincia di Arezzo)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

A NORMA DELL'ARTICOLO 3 COMMA 56 DELLA L. 24 DICEMBRE 2007 N. 244 (L. FINANZIARIA 2008) E ART. 46 DEL D.L. 25/06/08, n. 112 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6/8/08, n. 133.

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244 del 2007 *nonché dall'art. 46 del d.l. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133.*

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile come di seguito individuati:

- a) incarichi di collaborazione di natura occasionale;
- b) incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.);
- c) rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati stabilmente nell'attività del committente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del dirigente, che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento, a contenuto prevalentemente personale, con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

Art. 2

Individuazione del fabbisogno

1. L'Ufficio risorse umana, ricevuta la richiesta della struttura interessata, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.

2. *Il medesimo ufficio deve riscontrare in concreto, e cioè con riferimento a precisi parametri quali il numero e la qualificazione professionale del personale incardinato nel servizio istituzionalmente deputato a quella attività, la carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico.*

3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio conferente l'incarico, verifica *la correlazione tra l'oggetto dell'incarico e le competenze dell'ente e certifica all'ufficio risorse umane la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare*, la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, opera una ricognizione presso associazioni di categoria ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

Art. 3
Programmazione finanziaria dei fabbisogni

1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3, del d.l. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008, n. 133, il limite massimo di spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di previsione.

2. L'Ufficio risorse finanziarie verifica la compatibilità della spesa prevista a seguito di conferimento di nuovo incarico, con i limiti di spesa stabiliti al comma precedente *e accerta* la rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3 comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, *ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4
Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio conferente l'incarico predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, *anche* universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

4. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art.46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, potrà prescindere dalla "comprovata specializzazione universitaria" solo per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore

Art. 5
Procedura comparativa

1. Una commissione tecnica interna, presieduta dal Responsabile del Servizio/Ufficio interessato al conferimento dell'incarico e da due membri esperti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominata dal Direttore Generale, procede alla selezione dei candidati, valutando in

termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati, secondo le indicazioni dell'avviso.

2. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo al riconoscimento d'alcun compenso.

3. L'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli e/o del colloquio, secondo i criteri indicati nel bando, mirante ad accertare la maggiore professionalità esistente rispetto alle caratteristiche richieste.

4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati. Ad essi verrà attribuito un punteggio da 1 a 10. La selezione si intende superata da coloro che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 6/10.

5. Ai fini della graduatoria finale, la Commissione attribuisce ai titoli ed al colloquio finale un punteggio massimo di 20 punti, così ripartiti: titoli: 10 punti; colloquio: 10 punti.

6. Al termine del colloquio, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito, che viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio/Ufficio. Tale graduatoria deve essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune *nei tre giorni lavorativi successivi all'approvazione*.

7. La graduatoria finale di merito può essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi simili, fino ad esaurimento della stessa.

8. I candidati risultati vincitori sono invitati alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

9. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 6

Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti dalla Posizione Organizzativa competente, individuato in base all'assetto organizzativo dell'Ente. La P.O. competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico con la specificazione degli elementi essenziali quali:

a- la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione;

b- la durata dell'incarico, che deve avere carattere temporaneo e predeterminato sin dal provvedimento di conferimento, dovendosi la proroga considerare come evento del tutto eccezionale;

c- le modalità di determinazione del corrispettivo, quantificato secondo criteri di mercato o tariffe e comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire, comunque, il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente;

d- le modalità di pagamento, che deve essere, comunque, condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico;

e- la previsione di ipotesi di recesso e/o di risoluzione e/o di clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente. Ove i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dall'amministrazione nel disciplinare d'incarico o siano del tutto insoddisfacenti, deve prevedersi la fissazione di un termine per l'integrazione del risultato, o la possibilità per l'amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per l'Ente;

f- le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione.

2. Nella determinazione a contrattare devesi inoltre indicare le modalità di scelta del contraente, l'iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

Art. 7 Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Il Responsabile di Servizio può inoltre conferire gli incarichi in via diretta per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica, legale o notarile e sanitaria, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni od elaborazioni (es medico del lavoro D. Lgs 626).

Art. 8 Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio conferente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile di servizio conferente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile di servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile di servizio conferente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 10 Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4, la P.O. conferente dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per almeno 15 giorni, *salvo casi di*

motivata urgenza.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
4. E' fatto obbligo al Responsabile del Servizio che ha conferito l'incarico, provvedere *tempestivamente* alla pubblicazione sul sito Web del Comune, dei relativi provvedimenti *di incarico* completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
5. Ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge finanziaria 2008, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.
6. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.
7. Il Responsabile del Servizio conferente l'incarico, provvede alle necessarie comunicazioni alla competente sezione della Corte dei Conti nel caso di collaborazioni esterne di importo superiore ai 5.000,00 euro per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione stabilito dal comma 173 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, così come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 4/Aut/2006.

Art. 11

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, di natura occasionale e non occasionale e coordinata e continuativa *ai sensi degli art. 2222 e segg. del codice civile.*

OGGETTO: DISCIPLINA PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA EX ART. 3 C. 56 L. 244/07

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. FERRI



IL SEGRETARIO
G. LIBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' affissa all'Albo Pretorio il 06/03/09 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267

N. 459 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 06/03/09

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

L. Boschi



COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot. n. 5039 del 06//03/09 ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 06/03/09 al 21/03/09 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li'

N. 459 Reg. Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione::è divenuta esecutiva il 17/03/09 essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni (oppure).....

Bibbiena, li' _____

IL SEGRETARIO GENERALE